



PARCO DELLE GROANE – Ente di diritto pubblico
PROVINCIA DI MILANO

Solaro, 9 aprile 2012

OGGETTO: comunicazione inerente la procedura autorizzativa per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con D.G.R. 30.10.2009 n. 8/10974 la Giunta Regionale ha approvato delle "linee guida" in aggiornamento ai Piani di Sistema già vigenti dal 2001 con l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione. La ragione di tali specifiche è derivata dalla necessità di dettare "criteri ed indirizzi" di cautela e di attenzione paesaggistica per il settore delle fonti energetiche rinnovabili, i cui interventi possono anche determinare interferenze negative con il contesto paesaggistico.

Successivamente con D.G.R. n. 8/10622 del 25.11.2009 sono state emanate le linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili; in tali disposizioni non viene prevista alcuna procedura autorizzativa bensì la semplice comunicazione preventiva al Comune di riferimento nei casi in cui l'impianto integrato sia installato sul tetto di edifici esistenti senza modificarne la sagoma (d.m. 19.02.2007, art. 2 comma 1 lettera b3; d.lgs. 30.05.2008, n. 115, art. 11) e nel caso in cui l'impianto sia parzialmente integrato aderente al tetto e nel rispetto contemporaneamente di tutte le condizioni di cui all'art. 11 del d. lgs. 115/2008; pertanto questo Ente non aveva ritenuto necessario procedere al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica per tali interventi.

Il 22.12.2011 La Giunta Regionale ha emanato la Circolare n. IX/2727 con la quale si richiama l'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 che dispone che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge hanno l'obbligo, prima di intraprendere i lavori che comportino "la modifica dello stato dei luoghi e dell'esteriore aspetto degli edifici", di acquisire la prescritta autorizzazione paesaggistica. Unica eccezione riguarda gli interventi puntualmente indicati nell'art. 149 dello stesso D. Lgs. fra i quali non rientrano però gli impianti fotovoltaici.

Per quanto sopra esposto deriva la necessità di richiedere ed ottenere l'autorizzazione paesaggistica in base all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 o all'art. 4 del D.P.R. 139/20010 ogni volta si apportino modifiche alla situazione esistente non rilevando la quantità o qualità delle modifiche medesime; rientra quindi in questo caso il pannello fotovoltaico che ancorché integrato o parzialmente integrato comporta una modifica estetica rispetto al manto di copertura dell'edificio.



PARCO DELLE GROANE – Ente di diritto pubblico
PROVINCIA DI MILANO

Pertanto si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad informare appositamente coloro che inoltrano istanza per la posa in opera di pannelli fotovoltaici integrati e parzialmente integrati a richiedere a questo Ente, per quanto di competenza, l'Autorizzazione paesaggistica secondo prassi corrente.

Nella speranza di aver chiarito la questione in merito si coglie l'occasione di porgere cordiali saluti e si rimane a disposizione per ogni ulteriore delucidazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dr. Luca Frezzini